

Art. 7.13 - Aree agricole di coltivazione di cave

Il P.R.G.I. individua, in cartografia in scala 1:2.000 - tav. 1 - con apposita grafia, e conferma le aree di coltivazione di cave esistenti.

Nelle aree riservate alla coltivazione di cave e torbiere è consentito l'esercizio delle attività estrattive nel rispetto della Legge Regionale 69/78. La relativa concessione, solo all'avente titolo munito dell'autorizzazione prevista dalla legge stessa, comporta la corresponsione di un contributo determinato, giusto l'art. 10 della legge 10/77, tenuto conto dei costi delle opere di accesso e degli interventi atti a garantire durante e dopo l'esercizio di questa attività il ripristino e la ricomposizione del paesaggio naturale da esse alterato.

Nelle aree di coltivazione di cava sono ammesse le attività di prima lavorazione del materiale estratto.

In tali aree non sono ammesse strutture edilizie eccedenti i volumi esistenti alla data di adozione delle presenti norme, sono ammessi ampliamenti fino ad un max del 20% del volume produttivo esistente, al netto di precari e bassi servizi, e con altezza massima di 9,00 ml; sono ammesse attrezzature in precario e in prefabbricato, per funzioni di servizio al personale quali spogliatoi, servizi igienici, ecc., fino ad un max di 50 mq e con altezza massima di 3,00 ml, al lordo di attrezzature analoghe esistenti.

I volumi esistenti non possono subire variazioni di destinazione d'uso fino alla cessazione dell'attività di coltivazione della cava.